

CAPITOLO SECONDO

IL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO

Il par. 2.4.4 è sostituito dal seguente:

2.4.4 Primo ciclo di istruzione: la scuola primaria

Ci si iscrive alla scuola primaria al compimento dei 6 anni, senza più la distinzione, prevista dal D.Lgs. n. 59/2004, fra i nati prima e dopo il 31 agosto; rimane la possibilità degli “anticipi” dei bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.

L’art. 3 afferma che il modello del tempo scuola è quello dell’insegnante unico, che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze: vedremo più avanti (par. 2.4.5 e 2.4.6) cosa significa esattamente.

La durata del tempo scuola si sviluppa su quattro modelli, offerti all’opzione delle famiglie.

Essi sono:

1. le 24 ore settimanali introdotte dalla L. n. 169/2008 (cd. decreto Gelmini);
2. le 27 ore settimanali introdotte dal D.Lgs. n. 59/2004 (art. 7), con la variante;
3. delle 30 ore settimanali, che alle 27 della scelta n. 2 aggiungono altre 3 ore di attività opzionali rimesse alla scelta dei genitori e alle disponibilità di organico (i modelli orari n. 2 e n. 3 derivano dalla riforma Moratti);
4. delle 40 ore settimanali, di 8 ore su 5 giorni con incluso l’orario per il servizio mensa (art. 1, L. n. 176/2007, che ha irrigidito la struttura oraria del tempo pieno per abolire il cd. “tempo pieno spezzatino” della Moratti).

L’organico viene assegnato alle scuole sulla base di 27 ore settimanali per le classi a tempo ordinario (ex classi a modulo) e di 40 ore settimanali per le classi a tempo pieno il cui numero complessivo a livello nazionale non può superare l’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009.

L’organico della scuola primaria è completato con l’assegnazione di posti di sostegno alle classi con inseriti bambini con certificazione di handicap.

Per quanto riguarda l’autorizzazione alle classi di tempo pieno, il comma 7 dell’art. 3 ribadisce che occorrono sia uno specifico progetto formativo integrato sia la necessaria presenza dei servizi di mensa.

In aggiunta all’organico dei docenti su posto comune, qualora (come avviene) tali docenti non siano in possesso degli specifici titoli previsti per l’insegnamento della lingua inglese e/o dei requisiti per l’insegnamento della religione cattolica (IRC), sono assegnati alla scuola altri posti costituiti dai contributi orari per queste materie.

L'insegnamento dell'inglese

L'orario settimanale di insegnamento dell'inglese nella scuola primaria è differenziato a seconda delle annualità:

- nella classe prima un'ora settimanale (33 ore annue);
- nella classe seconda due ore settimanali (66 ore annue);
- nelle classi terza, quarta e quinta tre ore settimanali (99 ore annue).

Nel corso dei cinque anni della scuola primaria è dunque previsto il monte ore complessivo di 396 ore, idoneo al raggiungimento del livello A1+.

È noto che i livelli di competenza linguistica fanno riferimento al C.E.F.R.²⁹ (*Common European Framework of Reference for Languages*, quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), messo a punto dal Consiglio d'Europa agli inizi degli anni Novanta come parte principale del progetto *Language Learning for European Citizenship* (apprendimento delle lingue per la cittadinanza europea).

Per l'insegnamento dell'inglese nella scuola primaria è ora obbligatoria la formazione linguistica per tutti i docenti su posto comune: infatti l'art 10 del D.P.R. n. 81/2009 - recante "*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*" - al comma 5 stabilisce: "*L'insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all'anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l'intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL*".

La formazione prosegue a rilento e riguarda al momento solo una piccola parte del corpo docente: la mancanza di risorse economiche pesa anche in questo settore.

L'insegnamento della religione cattolica (IRC)

Nella scuola primaria l'IRC prevede due ore settimanali di insegnamento, impartite da docente in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 16 dicembre 1985, n.

²⁹ Il Quadro comune di riferimento europeo descrive le competenze linguistiche a ciascun livello nei diversi ambiti: comprensione scritta (comprensione di elaborati scritti), comprensione orale (comprensione della lingua parlata), produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione scritta e orale).

Il Quadro distingue tre fasce di competenza ("Base", "Autonomia" e "Padronanza"), ripartite a loro volta in due livelli ciascuna per un totale di sei livelli complessivi.

Il livello Base si articola in A1 (elementare) ed A2 (pre-intermedio o "di sopravvivenza"). Il livello Autonomia si articola in B1 (intermedio o "di soglia") e B2 (post-intermedio). Il livello Padronanza si articola in C1 (avanzato o "di efficienza autonoma") e C2 (padronanza della lingua in situazioni complesse).

751: l' idoneità viene riconosciuta dall' ordinario diocesano (cioè dal vescovo competente per territorio).

Si sta ormai generalizzando l' affidamento dell' IRC a docente specialista, dato che un numero sempre minore di docenti della scuola primaria si rende disponibile per tale disciplina.

Per i docenti specialisti con incarico annuale il contratto viene predisposto dal dirigente scolastico su proposta della curia diocesana: il che significa che, in presenza di gravi e documentati motivi, può essere richiesta una seconda proposta.

È noto poi che la L. 18 luglio 2003, n. 186 - "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado" - ha previsto l' immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica, istituendo due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente del primo e del secondo ciclo dell' istruzione.

Il personale di ruolo è ovviamente a tempo indeterminato.

In coda al par. 2.4.7 è stato aggiunto il testo seguente:

L'insegnamento dell'inglese e della seconda lingua comunitaria

L' insegnamento della seconda lingua comunitaria è stato introdotto dall' art. 2, comma 1, lett. f), della L. n. 53/2003 (cd. riforma Moratti), in aggiunta al tradizionale insegnamento della prima lingua: essa, nel precedente ordinamento, era non solo l' inglese o il francese, ma anche il tedesco o lo spagnolo.

All' insegnamento dell' inglese, della seconda lingua comunitaria e della tecnologia facevano riferimento l' art. 25 del D.Lgs. n. 226/2005 e l' allegato D allo stesso. Tale allegato era interessante non solo perché forniva il monte ore annuale degli insegnamenti di lingua straniera in ogni tipologia di scuola ma anche perché indicava la corrispondenza dei livelli di uscita con i livelli di apprendimento del C.E.F.R. (vedi par. 2.4.4).

Tali disposizioni sono poi state abrogate dal D.P.R. n. 89/2010.

L' art. 14 del D.P.R. n. 81/2009 ripropone, su base oraria settimanale, le stesse indicazioni del citato allegato D: la prima lingua comunitaria³⁰ è l' inglese, con tre ore settimanali di insegnamento e la previsione di uscita con il livello B1; la seconda lingua ha due ore di insegnamento con la previsione di uscita del livello A1+.

L' introduzione dell' insegnamento della seconda lingua comunitaria è, a nostro parere, un' iniziativa lodevole, in linea con gli accordi conseguenti alla Strategia di

³⁰ L' art. 14 nella rubrica adotta l' aggettivo "straniera"; nel testo adotta l' aggettivo "comunitaria". Riteniamo che la dizione corretta sia "lingua comunitaria". Infatti l' art. 17 del Trattato sull' Unione europea stabilisce che "è cittadino dell' Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell' Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest' ultima". Di conseguenza italiani, inglesi, spagnoli etc. non sono più "stranieri" fra di loro bensì "cittadini" della stessa Comunità europea, oggi ridefinita "Unione europea".

Lisbona (vedi par. 3.1.2), anche se può essere vista come aggravio del curriculum soprattutto per alunni con difficoltà o per alunni stranieri.

In parziale accoglimento delle obiezioni sollevate, lo stesso art. 14 prevede la possibilità dell'insegnamento potenziato dell'inglese per 5 ore settimanali complessive, utilizzando anche le ore d'insegnamento della seconda lingua comunitaria: in tal caso, con le 5 ore settimanali, la previsione di uscita diventa del livello B1+.

Le condizioni sono però rigide: occorrono non solo la richiesta delle famiglie e la disponibilità di organico ma anche la verifica dell'assenza di esubero nell'organico dei docenti della seconda lingua comunitaria. L'insegnamento di quest'ultima può comunque essere impartito in aggiunta, come attività opzionale.

Per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella lingua italiana, il relativo insegnamento può essere rafforzato anche utilizzando il monte ore settimanale destinato alla seconda lingua comunitaria.

I par. da 2.9 a 2.12.5 sono sostituiti dai seguenti:

2.9 La riforma degli ordinamenti del secondo ciclo: premessa

La revisione degli ordinamenti del secondo ciclo (vedi par. 1.3.18 e ss.), avviata con la Riforma Moratti (L. n. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005), modificata dal Governo Prodi con la L. n. 40/2007, è stata nuovamente proposta all'esame del Parlamento dal Ministro Gelmini.

All'interno del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6-8-2008, n. 133), l'art. 64 del Capo II (*Contenimento della spesa per il pubblico impiego*) del Titolo III (*Stabilizzazione della finanza pubblica*) contiene le "Disposizioni in materia di organizzazione scolastica".

Il comma 3 prevede la predisposizione di un "piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico".

Il comma 4 definisce i criteri ispiratori di tale piano programmatico, fra i quali sono rilevanti, in riferimento al riordino del secondo ciclo di istruzione, i seguenti:

a) *razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;*

b) *ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;*

c) *revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;*

d) *revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;*

e) *ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa.*

Il comma 6 stabilisce che “dall’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l’anno 2009, a 1650 milioni di euro per l’anno 2010, a 2538 milioni di euro per l’anno 2011 e a 3188 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012”.

Infine il comma 9 dispone che una quota parte di tali economie di spesa “è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziata per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola, a decorrere dall’anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico”.

Le disposizioni contenute nel citato art. 64 meritano un breve commento.

Anche se, come vedremo illustrando i tre Regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri il 4 febbraio 2010, il progetto di riforma del secondo ciclo si propone di mettere ordine nella giungla delle sperimentazioni che sono proliferate negli anni sino a determinare una deprecabile frammentazione del nostro sistema scolastico, dobbiamo rilevare che la riorganizzazione avviata dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 è, in via prioritaria, finalizzata al contenimento della spesa per il pubblico impiego.

Inoltre al comma 4, in cui si enunciano i criteri cui si deve ispirare il riassetto del sistema scolastico, il termine “razionalizzazione” ricorre ben quattro volte con il significato di “riduzione della spesa”.

In effetti l’operazione mira a realizzare per il bilancio dello Stato significative economie di spesa: si passa da 456 milioni di euro nel 2009 a 3188 milioni nel 2012, anche se è previsto il reimpiego del 30% di queste economie per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola.

Nei paragrafi successivi illustriamo i tre Regolamenti.

2.10 Regolamento per i licei (D.P.R. n. 89/2010)

2.10.1 Le linee guida

Il Regolamento si compone di 16 articoli e 10 allegati (da A ad L) che ne sono parte integrante.

Esso procede al riordino dei licei collocandosi nel solco dei precedenti interventi normativi ed attenendosi in questa azione alle linee guida contenute nell’art. 2.

La formazione liceale è finalizzata al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore; rientra nel sistema di istruzione e formazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 226/2005, come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 7/2007.

Tale formazione si propone:

- di fornire agli studenti strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà;
- di stimolare un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni ed ai problemi;
- di favorire l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze per il proseguimento degli studi di ordine superiore e per l’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

Oltre a questi elementi caratterizzanti il percorso liceale, nel prosieguo del D.P.R. n. 89/2010 si evidenziano altre novità.

Anzitutto il superamento della frammentarietà dei corsi di studio dovuta, fra l'altro, al proliferare delle sperimentazioni (nel previgente ordinamento si contavano ben 501 corsi), una delimitazione del quadro orario che (salvo qualche eccezione) si attesta intorno alle 30 ore settimanali ed il potenziamento dello studio della matematica e della lingua straniera.

Inoltre è previsto uno spazio maggiore di autonomia per le singole istituzioni scolastiche: la quota del piano di studi rimessa alle scuole può arrivare sino al 20% nel primo biennio, al 30% nel secondo biennio ed al 20% nel quinto anno.

In uscita dei percorsi liceali si prevede il conseguimento del:

- profilo educativo, culturale e professionale già delineato all'allegato A del D.Lgs. n. 226/2005, che configura un obiettivo unitario finale sia per l'istruzione scolastica sia per l'istruzione e formazione professionale;
- profilo specifico delineato dall'allegato A del D.P.R. n. 89/2010 che, dopo aver richiamato l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto, chiarisce le linee guida del lavoro scolastico e definisce i risultati di apprendimento dei percorsi liceali, sia quelli comuni distinti per aree (metodologica, logico-argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica) sia quelli specifici propri di ogni percorso liceale.

2.10.2 Organizzazione e struttura

Sono confermate alcune caratteristiche dei licei già delineate nel D.Lgs. n. 226/2005:

- la durata quinquennale è confermata nel solco della tradizione gentiliana;
- l'articolazione interna prevede due bienni (il primo dei quali finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione) e un anno terminale;
- a partire dal secondo biennio, anche d'intesa con università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e i percorsi per gli istituti tecnici superiori, le istituzioni scolastiche hanno la possibilità di stabilire *“specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro”* (art. 2, comma 7).

Per realizzare tali approfondimenti sono previste altre possibilità, quali l'alternanza scuola-lavoro, moduli ed iniziative di studio-lavoro per progetti, esperienze pratiche e di tirocinio.

L'art. 3 del D.P.R. n. 89/2010 definisce l'articolazione dei licei in: artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane. Le articolazioni sono elencate in ordine alfabetico, senza più la gerarchizzazione del precedente ordinamento.

Nei successivi articoli (dal 4 al 9) per ogni tipologia di liceo si definiscono l'identità specifica, gli eventuali indirizzi, l'orario annuale e il piano di studi.

Rispetto all'ordinamento previgente sono confermati i licei classico, scientifico e artistico; il liceo delle scienze umane prende il posto del liceo socio-psico-

pedagogico; assurge a dignità di liceo anche nell'ordinamento della scuola statale il liceo linguistico, finora attuato solo da scuole non statali o come forma di sperimentazione all'interno di altri indirizzi; viene istituito il liceo musicale e coreutico.

Il *liceo artistico* si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

- a) arti figurative;
- b) architettura e ambiente;
- c) design;
- d) audiovisivo e multimediale;
- e) grafica;
- f) scenografia.

In tutti gli indirizzi sono previste attività di laboratorio e inoltre si possono stipulare intese con le Regioni per potenziare l'offerta formativa al fine di corrispondere alle esigenze del territorio.

Il *liceo classico*, come da tradizione, privilegia lo studio della civiltà classica e della cultura umanistica.

Il *liceo linguistico* prevede lo studio di tre lingue straniere; dal primo anno del secondo biennio l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica e di un'altra disciplina a partire dal secondo anno del secondo biennio.

Il *liceo musicale e coreutico* si articola in due sezioni: l'iscrizione è subordinata ad una prova di verifica del possesso di competenze musicali o coreutiche.

Per quanto si riferisce al *liceo scientifico* è prevista, nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, la possibilità di attuare l'opzione "scienze applicate" (scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e informatica).

Allo stesso modo, nell'ambito del *liceo delle scienze umane*, può essere attuata l'opzione "economico-sociale", che privilegia lo studio delle scienze giuridiche, economiche e sociali.

2.10.3 L'orario annuale delle lezioni, attività educative e didattiche

L'orario annuale delle attività è fissato in 27 ore settimanali per il primo biennio e 30 per il secondo biennio e il quinto anno limitatamente al liceo linguistico, scientifico e delle scienze umane; il liceo classico si differenzia da questi solo per quanto riguarda gli ultimi tre anni in cui l'orario settimanale è di 31 ore.

Il tetto medio delle 30 ore è invece superato dal liceo musicale e coreutico (32 ore settimanali ogni anno) e, soprattutto, dal liceo artistico che prevede 34 ore per il primo biennio e 35 per gli altri tre anni.

“L'orario annuale, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica (...) è articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e negli insegnamenti eventualmente previsti dal piano dell'offerta formativa (...) (art. 10, comma 1, lettera b).

Come già accennato nel par. 2.10.1, la quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi delle Regioni e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può superare il 20% nel primo biennio, il 30% nel secondo biennio e il 20% nel quinto anno, con la precisazione

che l'orario di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a 1/3 nell'arco dei cinque anni e che non possono essere sopprese le discipline previste nell'ultimo anno (art. 10, comma 1, lettera c).

Le attività e gli insegnamenti obbligatori mirano “*al conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali e irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale*” (art. 10, comma 3).

Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente può essere previsto un contingente da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso accordi di rete (par. 4.4.2), con il quale potenziare gli insegnamenti obbligatori e/o attivare ulteriori insegnamenti (allegato H) per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F. (art. 10, comma 3).

Inoltre le istituzioni scolastiche “*possono organizzare, attraverso il piano dell'offerta formativa, nei limiti delle loro disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi*” (art. 10, comma 2, lettera c). L'adesione a tali attività è facoltativa, ma se lo studente vi aderisce ha l'obbligo della frequenza. Le materie facoltative concorrono alla valutazione complessiva. Per ampliare e razionalizzare tali attività gli istituti possono organizzarsi anche in rete e stipulare contratti d'opera con esperti (art. 10, comma 2, lettera c).

Per tutti i licei (tranne lo specifico percorso del linguistico) nel quinto anno è impartito l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, cioè quello che con termini inglesi viene definito *Content and language integrated learning* (CLIL) (art. 10, comma 5).

L'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” rientra nel monte ore complessivo e fa parte di “Diritto ed economia” o, in assenza di questo insegnamento, di “Storia e geografia” o “Storia” (art. 10, comma 7).

2.10.4 Progettazione, valutazione e monitoraggio

Il D.P.R. n. 89/2010 ha introdotto altre novità che riguardano l'organizzazione del lavoro dei docenti e la valutazione. Infatti le istituzioni scolastiche possono istituire “*dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno alla progettazione formativa e alla didattica*” (art. 10, comma 2, lettera a).

Inoltre possono dotarsi di un comitato scientifico composto di docenti e di esperti, con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità (art. 10, comma 2, lettera b).

L'eventuale costituzione di dipartimenti e di un comitato scientifico deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (come dire che bisogna trovare le risorse nel Fondo dell'istituzione scolastica: vedi par. 7.2.2 e 10.2.2).

Per quanto attiene alla valutazione, l'art. 10, comma 1, lettera a) stabilisce che “*i risultati d'apprendimento sono declinati in conoscenze, abilità e competenze in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea*”.

L'elemento chiave dell'EQF (European Qualification Framework) è la definizione di otto livelli di riferimento che descrivono le abilità, le conoscenze e le capacità di chi apprende. Fra l'altro la Raccomandazione definisce il significato di “qualifica”

intesa come “risultato formale di un processo di valutazione e convalida acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti” (Raccomandazione del 23 aprile 2008, allegato I).

Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione europea raccomandano agli Stati membri di:

- usare il quadro europeo delle qualifiche come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche dei diversi sistemi;
- riportare i sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo entro il 2010, collegando in modo trasparente i livelli delle qualifiche nazionali ai livelli del Quadro europeo, di cui all'allegato II;
- introdurre entro il 2012 in tutti i certificati di qualifica, nei diplomi e nei documenti Europass un chiaro riferimento all'appropriato livello del Quadro europeo.

Per la valutazione periodica e finale si rimanda all'art. 13 del D.Lgs. n. 226/2005 (valutazione e scrutini), all'art. 2 della L. n. 169/2008 (valutazione del comportamento degli studenti) e al D.P.R. n. 122/2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, in particolare agli articoli 1 e 4 (art. 11, D.P.R. n. 89/2010).

Infine il diploma liceale è integrato dalla certificazione delle competenze acquisite dallo studente al termine del percorso liceale (art. 8).

In tema di monitoraggio e di valutazione di sistema l'art. 12, comma 1, D.P.R. n. 89/2010 prevede che il Ministro può avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).

Allo stesso INVALSI è affidata la valutazione periodica del raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi specifici di apprendimento.

Valutazione delle assenze

Si ricorda che il consiglio di classe, in sede di ammissione allo scrutinio finale, deve preliminarmente accertare che l'anno scolastico sia stato validamente frequentato: la condizione di validità è la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il collegio dei docenti, deliberando le modalità e i criteri per la valutazione (art. 1, comma 5, D.P.R. n. 122/2009) può anche stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Si rinvia al par. 2.5.6 per le nostre considerazioni sui criteri di derogabilità.

Eccezioni a parte, la regola è che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo (art. 14, comma 7, D.P.R. n. 122/2009).

2.10.5 Norme di accompagnamento e di transizione

A partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2010/2011 tutti gli attuali percorsi liceali, ivi comprese le sperimentazioni, confluiscono nei nuovi percorsi licea-

li, mentre le classi successive alla prima proseguono fino ad esaurimento dei percorsi in atto (art. 13, comma 1).

In relazione alla specificità delle sperimentazioni, le istituzioni scolastiche possono proporre all'Ufficio Scolastico Regionale una confluenza diversa rispetto a quella indicata all'allegato I; gli Istituti d'arte possono proporre la confluenza negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato (art. 13, comma 5).

Per il liceo musicale e coreutico, in prima applicazione, sono previste delle limitazioni quanto al numero delle sezioni: sul territorio nazionale si possono attivare non più di 40 sezioni di liceo musicale e 10 sezioni di liceo coreutico (art. 13, comma 6).

Inoltre sia per il liceo musicale sia per quello coreutico, in prima applicazione, sono necessarie delle convenzioni, rispettivamente con i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati e con l'Accademia nazionale di danza (art. 13, commi 8 e 9).

Per sostenere l'azione del personale della scuola in relazione al passaggio al nuovo ordinamento sono previste misure e iniziative di accompagnamento per le istituzioni scolastiche che si possono organizzare anche in rete.

Nel dicembre del 2010 il MIUR ha emanato apposita circolare che prevede, per la formazione del personale docente, la costituzione di reti di scuole che possono progettare iniziative autonome oppure avvalersi dell'offerta dell'ANSAS.

2.11 Regolamento per gli istituti tecnici (D.P.R. n. 88/2010)

2.11.1 Le linee guida

Nel Regolamento, che si compone di 10 articoli e quattro allegati (da A a D), e nelle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (di cui alla Direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 57 del 15 luglio 2010) si possono individuare alcuni elementi che caratterizzano il nuovo assetto dell'istruzione tecnica.

Anzitutto è evidenziata la coerenza della riforma degli istituti tecnici con gli indirizzi dell'Unione europea, in particolare con la Raccomandazione del 18/12/2006, "Competenze chiave per l'apprendimento permanente", e con quella del 23 aprile 2008, "Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" (Linee guida, 1.1.1).

In linea con tali Raccomandazioni e con gli atti successivi dell'UE si prospetta la necessità di *"programmi di studio con modalità di frequenza più flessibili e idonee a riconoscere anche i saperi e le competenze comunque già acquisiti dagli studenti"*.

Per questo gli istituti tecnici si pongono l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico, le competenze per imparare ad imparare e le metodologie dell'apprendimento attivo, aperto al rapporto con il mondo del lavoro: pertanto l'attenzione è rivolta ai risultati di apprendimento, più che alla durata degli studi e alla loro modalità.

Gli istituti tecnici sono definiti come "scuole dell'innovazione" che si prefiggono lo scopo di *"far acquisire agli studenti non solo le competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche la capacità di comprensione e applicazione delle innova-*

zioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce” (Linee guida, 1.1.2).

Per ottenere questi risultati occorrono: l'utilizzo di metodi induttivi, l'adozione di metodologie partecipative, la didattica di laboratorio, l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il ricorso ad attività progettuali e l'attuazione di alternanza scuola-lavoro.

Un altro elemento caratterizzante il nuovo ordinamento è rappresentato dal superamento della frammentarietà degli indirizzi e delle sperimentazioni che, in assenza di riforme organiche, negli anni si è andata moltiplicando (nell'ordinamento vigente sino al 2009/2010 si contavano più di duecento percorsi formativi solo nell'istruzione tecnica).

È, inoltre, confermata la durata quinquennale che porta al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 88/2010).

“Il rilancio dell'istruzione tecnica richiede un raccordo più stretto e organico della scuola con i soggetti istituzionali e sociali del territorio e, in particolare, con il sistema produttivo, il mondo del lavoro e delle professioni attraverso un'alleanza formativa stabile, ampia e radicata a livello locale (...)” (Linee guida, 1.4).

A tali “alleanze formative”, che devono avere un carattere non episodico, si possono affiancare, sempre in tema di raccordo tra istituti tecnici e territorio, le Reti di cui al D.P.R. n. 275/1999, ed i Poli tecnico-professionali che possono essere costituiti a norma dell'art. 13, comma 2, della L. n. 40/2007, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni.

Quindi nei Poli gli istituti tecnici collaborano con le strutture accreditate dalle Regioni, anche allo scopo di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione (art 2, comma 3, D.P.R. n. 88/2010)

Da quanto sopra riportato deriva una peculiarità degli istituti tecnici che devono garantire una preparazione omogenea su tutto il territorio nazionale e, nel contempo, rispondere alle istanze del territorio espresse, in particolare, dal sistema produttivo e dal mondo del lavoro e delle professioni; quindi una dimensione nazionale calata nelle realtà territoriali.

2.11.2 Organizzazione e struttura

Nel nuovo ordinamento degli istituti tecnici è previsto un numero contenuto di percorsi formativi. Infatti i due settori di riferimento, economico e tecnologico, presentano complessivamente solo 11 indirizzi, anche se poi nel triennio alcuni di questi contemplanò la possibilità di ulteriori articolazioni.

Il settore economico presenta due indirizzi:

- amministrazione, finanza e marketing;
- turismo.

Il settore tecnologico, invece, si articola in nove indirizzi:

- meccanica, mecatronica ed energia;
- trasporti e logistica;
- elettronica ed elettrotecnica;
- informatica e telecomunicazioni;

- grafica e comunicazione;
- chimica, materiali e biotecnologie;
- sistema moda;
- agraria, agroalimentare e agroindustria;
- costruzioni, ambiente e territorio.

L'art. 2, comma 1, D.P.R. n. 88/2010 definisce l'identità degli istituti tecnici evidenziando quali elementi caratteristici: la solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con l'UE, l'attuazione di indirizzi correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, una formazione in grado di consentire un rapido inserimento nel mondo del lavoro e l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore. Infatti agli istituti tecnici si riferiscono gli istituti tecnici superiori con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

La riorganizzazione degli istituti tecnici inizia con le prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, mentre le classi seconde, terze e quarte continuano con i piani di studio previgenti, ma con un orario di 32 ore settimanali.

Il primo biennio del nuovo ordinamento risponde al compito di consentire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e svolge una funzione di orientamento, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti, per cui le ore di istruzione generale sono numericamente prevalenti su quelle riservate alle attività ed agli insegnamenti obbligatori di indirizzo.

Tale rapporto si inverte nel secondo biennio e nel quinto anno, nei quali i contributi scientifici, economico-giuridici e tecnici delle ore di indirizzo vengono approfonditi e assumono connotazioni specifiche.

Mentre il Regolamento dei Licei prevede nell'arco del quinquennio la possibilità di utilizzare una quota diversificata di autonomia dei curricoli, il Regolamento degli istituti tecnici presenta due opportunità: l'autonomia e la flessibilità.

Infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 88/2010, le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di autonomia del 20% del curricolo, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni, sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F.: nell'individuazione di questi ulteriori insegnamenti occorre tener conto delle richieste avanzate dagli studenti e dalle loro famiglie.

A tal fine può essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete (par. 4.4.2).

Va, comunque, precisato che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dai quadri orario.

Rispetto all'autonomia si differenziano gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo, per corrispondere alle esigenze del territorio ed ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, entro il 30% nel secondo biennio e il 35% nel quinto anno.

Inoltre, come sopra accennato, alcuni indirizzi presentano possibilità di articolazioni successive al primo biennio.

Indirizzo “amministrazione, finanza e marketing”

Articolazioni: a) Relazioni internazionali per il marketing
b) Sistemi informativi aziendali

Indirizzo “Meccanica, mecatronica ed energia”

Articolazioni: a) Meccanica e mecatronica
b) Energia

Indirizzo “Trasporti e logistica”

Articolazioni: a) Costruzione del mezzo
b) Conduzione del mezzo
c) Logistica

Indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica”

Articolazioni: a) Elettronica
b) Elettrotecnica
c) Automazione

Indirizzo “Informatica e telecomunicazioni”

Articolazioni: a) Informatica
b) Telecomunicazioni

Indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie”

Articolazioni: a) Chimica e materiali
b) Biotecnologie ambientali
c) Biotecnologie sanitarie

Indirizzo “Sistema moda”

Articolazioni: a) Tessile, abbigliamento e moda
b) Calzature e moda

Indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”

Articolazioni: a) Produzioni e trasformazioni
b) Gestione dell’ambiente e del territorio
c) Viticoltura ed enologia

Indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”

Articolazioni: a) Geotecnica

2.11.3 L'orario annuale delle lezioni, attività educative e didattiche

A differenza di quanto previsto dal Regolamento dei licei, che non sono omogenei per quanto riguarda l’orario delle lezioni, per gli istituti tecnici è stabilito un unico orario di 32 ore settimanali, a fronte dell’orario medio attuale di 36 ore.

Tuttavia, se la riduzione in termini numerici può apparire di un certo rilievo, va notato che le ore di lezione sono state riportate a 60 minuti effettivi, mentre nell’ordinamento previgente la quasi generalità delle istituzioni scolastiche prevedeva ore di 50 minuti³³.

³³ Si noti che 32 lezioni di 60 minuti danno 1920 minuti di lezione alla settimana: facendo le lezioni di 50 minuti nello stesso tempo settimanale si facevano oltre 38 ore. In altre parole

Pertanto, pur con differenziazioni tra le varie situazioni, la permanenza a scuola prevista dal nuovo ordinamento sarà pari se non superiore a quella attuale.

Le 32 ore settimanali sono comprensive della quota riservata alle Regioni ed all'insegnamento della religione cattolica.

Nel primo biennio sono previste 20 ore di istruzione generale e 12 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; nel secondo biennio e nel quinto anno le ore riservate all'istruzione generale si riducono a 15, mentre quelle destinate all'area di indirizzo salgono a 17.

Inoltre alle attività di laboratorio sono destinate alcune ore di compresenza: 8 nel primo biennio, 17 nel secondo biennio e 10 nel quinto anno.

Per quanto concerne gli insegnamenti, fra le novità di rilievo si segnala l'introduzione nel primo biennio di entrambi i settori di "Scienze integrate", cui concorrono le discipline di Scienze della terra e biologia, Fisica e Chimica, e la presenza in tutti i percorsi di "Cittadinanza e Costituzione" che rientra nelle discipline storico-sociali o in quelle giuridico-economiche.

Infine nell'area di indirizzo del quinto anno è previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica.

2.11.4 Progettazione, valutazione e monitoraggio

Per consentire alle istituzioni scolastiche di svolgere in maniera più efficace il ruolo di "scuole dell'innovazione", l'art. 5, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 88/2010 prevede la possibilità di attuare alcune forme di organizzazione:

- i Dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio docenti;
- il Comitato tecnico-scientifico, per favorire la collaborazione tra scuola, territorio e mondo del lavoro e delle professioni;
- negli indirizzi del settore tecnologico l'istituzione, qualora non esista già, di un Ufficio tecnico con i compiti di migliorare l'organizzazione e la funzionalità dei laboratori a fini didattici, sostenere il loro costante adeguamento, ivi comprese le misure di sicurezza per le persone e l'ambiente.

Inoltre le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto.

La declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, abilità e conoscenze è affidata alle istituzioni scolastiche nella loro autonomia, sulla base delle Linee guida, anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea (art. 5, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 88/2010).

Per la valutazione periodica e finale si fa riferimento all'art. 13 del D.Lgs. n. 226/2005 (valutazione e scrutini), all'art. 2 della L. n. 169/2008 (valutazione del comportamento degli studenti) e al D.P.R. n. 122/2009, "Regolamento recante

l'amministrazione pagava 6 ore in più per avere lo stesso risultato ottenuto oggi chiedendo alle scuole di rispettare gli impegni contrattuali degli insegnanti.

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, in particolare agli articoli 1 e 4 (art. 11, D.P.R. n. 89/2010).

In particolare, in tutte le valutazioni degli indirizzi degli istituti tecnici si accerta la capacità dello studente di utilizzare i saperi e le competenze anche in contesti applicativi.

Nel diploma finale sono riportati l'indirizzo seguito, le competenze acquisite e le eventuali opzioni scelte.

I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI.

Il Regolamento prevede il costante monitoraggio dei percorsi degli istituti tecnici avvalendosi anche dell'INVALSI, dell'ANSAS, dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia lavoro e dell'Istituto per la promozione industriale (IPI).

È inoltre prevista la costituzione di un Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, al quale sarà affidato il compito di formulare al Ministro proposte per aggiornare periodicamente gli indirizzi ed i relativi profili.

Per la valutazione delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico si rinvia al par. 2.10.4.

2.11.5 Norme di accompagnamento e di transizione

Tutti gli istituti tecnici del previgente ordinamento confluiscono nei nuovi a partire dall'anno scolastico 2010/2011 secondo la tabella di cui all'allegato D.

Negli istituti agrari specializzati per la viticoltura e l'enologia è possibile un ulteriore sesto anno ai fini della specializzazione di “Enotecnico”: tuttavia questo sesto anno può essere attivato nei limiti delle dotazioni organiche del personale docente a tal fine previsto per l'anno scolastico 2009/2010.

Gli indirizzi sperimentali corrispondenti ai percorsi liceali funzionanti presso gli istituti tecnici, compreso l'indirizzo scientifico-tecnologico, sono ricondotti nei nuovi ordinamenti dei licei.

Nelle Linee guida è contenuta la declinazione dei risultati in conoscenze e abilità per il primo biennio, redatta con riferimento alle indicazioni nazionali per l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con D.M. n. 139/2007 ed ai risultati di apprendimento.

In vista della prima applicazione del nuovo ordinamento (classi prime dell'anno scolastico 2010/2011) sono stati indicati i criteri per il raccordo fra vecchio e nuovo ordinamento nelle seconde classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011; è stato rideterminato il quadro orario a partire dalle classi terze e quarte funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011 secondo il vecchio ordinamento, ma con un orario ridotto a 32 ore settimanali; sono state ridisegnate le classi di concorso del personale docente e l'articolazione delle cattedre.

Il passaggio al nuovo ordinamento prevede misure di accompagnamento per l'aggiornamento del personale della scuola e l'informazione alle famiglie e agli studenti. Si veda al riguardo quanto riportato al par. 2.10.5 relativamente ai licei.

2.12 Regolamento per gli istituti professionali (D.P.R. n. 87/2010)

2.12.1 *Le linee guida*

Il nuovo ordinamento degli istituti professionali è caratterizzato da molti elementi comuni agli istituti tecnici; tuttavia nel D.P.R. n. 87/2010 e nelle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, emanate dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Direttiva n. 65 del 28/7/2010, si rinvengono alcune peculiarità:

- la definizione di “scuole dell’innovazione territoriale”, e non semplicemente dell’innovazione come dichiarato per gli istituti tecnici: con questo si vuole sottolineare la realtà di una scuola a servizio delle comunità locali;
- la laboratorialità, grazie alla quale lo studente impara a lavorare e impara lavorando;
- una preparazione riferita a filiere produttive di rilevanza nazionale;
- una maggior quota di flessibilità rispetto agli istituti tecnici;
- gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale, ai fini del conseguimento, anche nell’esercizio dell’apprendistato, di qualifiche triennali e di diplomi quadriennali (art. 2, comma 3, D.P.R. n. 87/2010). Nello svolgimento di questo compito sono previsti spazi di flessibilità anche nel primo biennio entro il 25% dell’orario annuale delle lezioni (art. 5, comma 3, lettera c), D.P.R. n. 87/2010).

In sintonia con quanto già illustrato a proposito degli istituti tecnici (par. 2.11.1) viene sottolineato il nesso tra l’identità degli istituti professionali e gli indirizzi dell’UE (Raccomandazioni del 18/12/2006, “Competenze chiave per l’apprendimento permanente”, e del 23 aprile 2008 sul Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente - EQF).

I percorsi proposti dal nuovo ordinamento si fondano su una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale riferita a filiere produttive di rilevanza nazionale che a livello locale possono assumere connotazioni specifiche (Linee guida, 1.1.2).

Quali elementi distintivi degli istituti professionali si indicano:

- uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti applicativi;
- capacità di rispondere efficacemente alla crescente domanda di personalizzazione dei prodotti e dei servizi;
- una cultura del lavoro che si fonda sull’interazione con i sistemi produttivi territoriali;
- una base di apprendimento polivalente, scientifica, tecnologica ed economica.

Fra le parole chiave che connotano gli istituti professionali, oltre alla già citata laboratorialità, le Linee guida indicano “menti d’opera” e “professionalità”, alludendo con il primo termine alla valorizzazione dei diversi stili di apprendimento e col secondo all’importante ruolo della cultura del lavoro.

Per quanto concerne i metodi e le metodologie di insegnamento/apprendimento si conferma quanto riferito agli istituti tecnici, e cioè: l’utilizzo di metodi induttivi, metodologie partecipative, didattica di laboratorio, uso diffuso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ricorso frequente a metodologie progettuali.

A proposito degli istituti professionali si insiste particolarmente su esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro, esperienze che è possibile attuare in diverse forme: visite aziendali, stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro.

È confermata, infine, la durata quinquennale dei percorsi, che porta al conseguimento di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

2.12.2 Organizzazione e struttura

Il Regolamento, che si compone di 10 articoli e 4 allegati (dalla A alla D), individua due settori: servizi e industria e artigianato.

Nel primo settore sono presenti quattro indirizzi:

- servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
- servizi socio-sanitari;
- servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera;
- servizi commerciali.

Nel secondo settore sono presenti due indirizzi:

- produzioni industriali e artigianali;
- manutenzione e assistenza tecnica.

Una prima annotazione: anche a proposito degli istituti professionali si rileva un forte ridimensionamento del numero degli indirizzi che passano dai 28 del precedente ordinamento agli attuali 6.

L'art. 2 del D.P.R. n. 87/2010 definisce l'identità degli istituti professionali: una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente di sviluppare in una dimensione operativa saperi e competenze per rispondere alle esigenze del settore produttivo di riferimento.

Il nuovo ordinamento prende il via nell'anno scolastico 2010/2011 con le classi prime; nello stesso anno le classi seconde e terze continuano con i piani di studio prevalenti, ma con 34 ore settimanali che si ridurranno a 32 per le classi terze nell'anno scolastico 2011/2012.

Nel primo biennio le ore di istruzione generale prevalgono sotto il profilo numerico su quelle di indirizzo: queste ultime svolgono una funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti.

Tale rapporto tra le ore di istruzione generale e quelle destinate ai saperi e alle competenze di indirizzo si inverte nel secondo biennio e nel quinto anno.

È prevista una quota di autonomia del 20% dei curricoli per potenziare gli insegnamenti obbligatori, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, ma anche per attivare ulteriori insegnamenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del P.O.F.

A tal fine può essere previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o ad accordi di rete.

Va comunque precisato che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del quadro orario.

Come normato per gli istituti tecnici, anche per i professionali è consentita una quota di flessibilità per articolare le aree di indirizzo in opzioni entro il 35% nel secondo biennio e il 40% nel quinto anno. Tuttavia spazi di flessibilità, entro il 25%

dell'orario annuale delle lezioni, sono possibili anche nel primo biennio, quando si tratta di svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema della formazione professionale regionale.

Mentre la quota di flessibilità degli istituti professionali è superiore a quella degli istituti tecnici, solo tre dei sei indirizzi prevedono delle articolazioni, di seguito elencate.

Indirizzo “Servizi socio-sanitari”

Articolazioni: a) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, odontotecnico
b) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, ottico

Indirizzo “Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera”

Articolazioni: a) Enogastronomia
b) Servizi di sala e di vendita
c) Accoglienza turistica

Indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”

Articolazioni: a) industria
b) artigianato

2.12.3 L'orario annuale delle lezioni, attività educative e didattiche

L'orario complessivo delle lezioni, per tutti gli indirizzi, è di 32 ore settimanali, comprensive della quota riservata alle Regioni e all'insegnamento della religione cattolica.

Nel primo biennio le 32 ore settimanali si suddividono in 20 ore di istruzione generale e 12 riservate ai saperi e alle competenze di indirizzo.

Nel secondo biennio e nel quinto anno le ore di istruzione generale si riducono a 15, mentre salgono a 17 quelle dedicate alle attività e agli insegnamenti di indirizzo.

Il primo biennio svolge anche la funzione di consentire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, fornendo una preparazione di base attraverso lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione, e cioè: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.

Sia negli istituti professionali del settore dei servizi sia in quelli del settore industria e artigianato sono previste, anche se diversificate a seconda degli indirizzi, consistenti ore di laboratorio.

Per quanto riguarda le novità inserite nei programmi, cioè Scienze integrate nel primo biennio e “Cittadinanza e Costituzione”, si rimanda a quanto illustrato a proposito degli istituti tecnici (par. 2.11.3).

2.12.4 Progettazione, valutazione e monitoraggio

Ulteriori novità organizzative, previste dall'art. 5, comma 3, lettere d), e) e f), del D.P.R. n. 87/2010 riguardano, oltre agli istituti tecnici, anche i professionali, e precisamente:

- la costituzione di Dipartimenti, quali articolazioni funzionali del Collegio docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa: infatti la necessità dei dipartimenti deriva dal fatto che la progettazione formativa deve essere

sostenuta da strategie didattiche collegiali e deve prevedere laboratori e didattica laboratoriale, percorsi di insegnamento/apprendimento in contesti reali, raccordi con le altre istituzioni scolastiche (reti) e con gli enti locali;

- la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico, finalizzato a rafforzare il raccordo tra gli obiettivi della scuola, le esigenze del territorio e le istanze espresse dal mondo produttivo; questo comitato ha funzioni consultive e propositive per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità; anche se la normativa non lo richiede espressamente, è opportuno che l'istituzione del comitato tecnico-scientifico scaturisca da un apposito atto costitutivo e che venga adottato un regolamento per il funzionamento di tale organismo;
- la possibilità di stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro, ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa e per competenze specialistiche non presenti nell'istituto, ovviamente nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto degli spazi di flessibilità.

Inoltre *“gli istituti professionali per il settore industria ed artigianato sono dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente”* (art. 4, comma 3, D.P.R. n. 87/2010).

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti, la valutazione di sistema e l'attività di monitoraggio si rimanda a quanto contenuto nel par. 2.11.4, dal momento che la normativa degli istituti tecnici e dei professionali è la stessa.

Per la valutazione delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico si rinvia al par. 2.10.4.

2.12.5 Norme di transizione e di completamento

A partire dall'anno scolastico 2010/2011 tutti gli istituti professionali confluiscono nel nuovo ordinamento.

Può essere attivata un'offerta coordinata tra i percorsi degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale regionale con la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali.

L'area di professionalizzazione è sostituita nelle classi quarte e quinte funzionanti a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime del nuovo ordinamento con 132 ore in alternanza scuola-lavoro.

L'allegato A delle Linee guida contiene la declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità per il primo biennio ed è redatta in riferimento alle indicazioni nazionali per l'adempimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento emanato con D.M. n. 139/2007 ed ai risultati di apprendimento contenuti negli allegati B e C del D.P.R. n. 87/2010.

Successivamente, in previsione dell'avvio della riforma nell'anno scolastico 2010/2011, è stato rideterminato il quadro orario per le classi successive alla prima e sono state ridefinite le classi di concorso del personale docente e l'articolazione delle cattedre.

Inoltre il passaggio al nuovo ordinamento prevede misure di accompagnamento per l'aggiornamento del personale della scuola e l'informazione alle famiglie ed agli studenti (par. 2.10.5).

Va infine ricordato che l'art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 87/2010 contiene il riferimento ad una successiva emanazione dei regolamenti di completamento della riforma concernenti la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri per l'istruzione per gli adulti (CPIA), ivi compresi i corsi serali.